

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3453

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GERMANÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1998

—————

Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, in materia di riscossione di imposte derivanti dagli atti giudiziari e di tributi speciali ad essi connessi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Per effetto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 i Servizi autonomi di cassa degli uffici del Dipartimento delle entrate e del Dipartimento del territorio sono stati soppressi con effetto dal 1° gennaio 1998.

Diversi ed importanti i tributi interessati ed in sostanza tutti i versamenti finora eseguiti presso le casse dei predetti uffici si dovranno effettuare:

1) presso il concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente;

2) presso gli istituti di credito;

3) presso l'Ente poste.

La soppressione dei servizi autonomi di cassa è una delle deleghe fiscali previste dalla legge collegata alla legge finanziaria 1997 ed il Governo l'ha attuata col fine di razionalizzare e semplificare il sistema della riscossione dei tributi. Nel caso della registrazione degli atti giudiziari la suddetta finalità non è stata realizzata in quanto, mentre con il sistema di riscossione previgente l'avvocato pagava l'imposta contestualmente al deposito dell'atto e ne otteneva immediatamente la registrazione, con il nuovo sistema si deve prima accedere all'ufficio del registro per ottenere la liquidazione dell'imposta, poi recarsi in banca per il versamento e ritornare all'ufficio del registro per esibire la ricevuta; in un secondo tempo l'atto

giudiziario sarà registrato e trasmesso alla competente cancelleria giudiziaria, ove se ne potrà ottenere copia legale per il proseguo dell'attività giudiziaria necessaria.

Ne deriva che la semplificazione e la razionalizzazione prevista nella legge-delega non è stata realizzata, con evidenti problemi di costituzionalità del decreto legislativo suindicato.

D'altra parte il Ministero ha già concesso che gli uffici di cassa del Dipartimento del territorio continuino ad operare per determinati adempimenti, sicchè potrebbe facilmente essere concessa la deroga anche per gli uffici giudiziari.

Non può, infine, non rilevarsi che la soppressione dei servizi autonomi di cassa ha determinato un costo aggiuntivo per l'erario, che dovrà pagare miliardi in commissioni bancarie, mentre fino ad ora il servizio veniva svolto correttamente all'interno da personale che non costava nulla al di là del semplice stipendio.

D'altra parte, allo stato attuale, si rende necessario un percorso di riqualificazione difficile e costoso per i dipendenti che, dalle funzioni di cassa, saranno riconvertiti ai controlli sui contribuenti.

In conclusione, da tutti i punti di vista, appare opportuna la modifica legislativa proposta, in attesa che l'esperienza nel frattempo maturata non faccia trovare soluzioni nuove al fine di ottenere una vera razionalizzazione del sistema di riscossione dell'imposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante «Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari», dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le imposte derivanti dalla registrazione degli atti giudiziari e di tributi speciali ad essi connessi, in deroga al comma 1, continuano ad essere riscosse e versate dai servizi di cassa degli uffici del registro del Dipartimento delle entrate».

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, in fine, sono aggiunte le parole: «fatto salvo quanto stabilito dal comma 1-*bis*».

